

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1053)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CENGARLE, CALVI, TOROS, TORELLI e PACINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 APRILE 1973

Disciplina del trattamento economico di indennità di rischio per il personale laureato dipendente dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e che presta servizio presso i laboratori di analisi degli enti stessi

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 20 febbraio 1968, n. 100, venne istituita una indennità di rischio a favore dei medici funzionari dipendenti dagli Enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, denominata « Indennità medica ».

Con legge 28 marzo 1968, n. 416, venne concessa una indennità speciale al personale tecnico di radiologia medica, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato e da qualsiasi Amministrazione pubblica o privata.

Con legge 30 giugno 1971, n. 518, venne istituita l'indennità di rischio a favore del personale sanitario ausiliario dipendente dagli Enti citati nella presente relazione (« personale ausiliario infermieristico-ostetrico-fisioterapista e massoterapista, di labo-

ratorio di analisi cliniche, diplomato o abilitato . . . per la peculiarità ed il rischio delle funzioni svolte . . . ») (articolo 1 della citata legge).

L'istituzione dell'indennità medica venne così motivata: « L'indennità che si intende istituire, denominata " indennità medica ", è da porsi in relazione sia al rischio proprio dell'attività espletata, sia alla responsabilità che la stessa comporta » (vedi relazione al disegno di legge n. 4664, presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 13 dicembre 1967 e divenuto poi legge 20 febbraio 1968, n. 100). Purtroppo, nessuna delle tre leggi citate tenne conto della sperequazione creata nei confronti del personale in possesso della laurea in farmacia, chimica e biologia, operante nei laboratori di analisi dei

centri diagnostici superiori e nei poliambulatori degli enti; personale assunto a seguito di regolare concorso e immesso in ruolo con la qualifica di laboratorista di 1^a e 2^a classe — ruolo sanitario — categoria direttiva, con uguale trattamento economico di quei medici rispetto ai quali svolge uguale lavoro, che comporta uguali particolari oneri e responsabilità rilevabili anche sul piano penale, ma con la differenza di vedersi escluso dal godimento di quella indennità medica, o di rischio, della quale sono stati ammessi a godere i loro stessi colleghi di laboratorio.

Occorre porre in rilievo che tale personale laureato svolge, a pieno orario, lavoro di analisi e di ricerca in sostanze organiche, chimiche, biologiche e batteriologiche, in stretta collaborazione ed uguale responsabilità dei colleghi medici.

Per le anzidette attività, esso viene a trovarsi esposto a gravi e continui rischi nell'uso delle apparecchiature, dei reagenti chimici, delle sostanze batteriche, in misura non inferiore ai medici di laboratorio e, tanto meno, a quello infermieristico di laboratorio.

Ciò premesso, è veramente inspiegabile che si sia creata una tale disparità di trat-

tamento escludendo detto personale laureato dal godimento di una qualsiasi indennità di rischio, ed in particolare da quella di cui alla legge 20 febbraio 1968, n. 100, più rispondente, per l'anzidetto personale, e per il titolo di studio — per il suo inquadramento nel ruolo organico sanitario - categoria direttiva e, soprattutto, per le uguali attività svolte e per le corrispondenti responsabilità.

Pertanto, al fine di armonizzare e perequare i trattamenti economici del personale sanitario in questione, dipendente dagli enti citati, tenuto conto della peculiarità delle mansioni effettivamente svolte, che, sotto il profilo tecnico, professionale e ambientale, comportano responsabilità e rischi non dissimili da quelli dei medici che svolgono uguale attività, si sottopone all'attenzione degli organi legislativi la situazione del personale in esame, ai fini di una giusta equiparazione e riparazione, affinché ad uguale attività, ad uguali mansioni e responsabilità, corrisponda uguale trattamento sul piano economico.

Trattasi, quindi, di estendere al personale in esame l'indennità di cui alla legge 20 febbraio 1968, n. 100, mediante approvazione del seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'indennità di rischio, di cui alla legge 20 febbraio 1968, n. 100, denominata « indennità medica », viene estesa al personale di cui agli enti citati nella legge stessa, purchè sia in possesso della laurea in farmacia, chimica e biologia, assunto con regolare concorso e avente la qualifica di laboratorista di prima e seconda classe, ma che risulti inquadrato nel ruolo organico sanitario — categoria direttiva — dei rispettivi enti e svolga effettivamente attività nei laboratori di analisi degli enti stessi.

Art. 2.

L'indennità in parola viene concessa, altresì, al personale laureato di cui sopra, anche se assunto a rapporto temporaneo, purchè svolga effettivamente attività di laboratorista ed il trattamento economico di cui gode corrisponda a quello del personale di ruolo sopracitato.

Art. 3.

L'indennità di cui sopra, denominata « indennità di rischio », viene concessa limitatamente al periodo di lavoro effettivamente prestato nei laboratori di analisi e viene a cessare in caso di trasferimento a mansioni diverse, assenze per aspettative varie e per maternità.

Detta indennità verrà corrisposta in uguale misura e con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1968, n. 100, ed è pensionabile.

Art. 4.

Le disposizioni di cui alla presente legge avranno decorrenza dal 1° gennaio 1973.